



Comune di Postiglione

Provincia di Salerno

Piazza Armando Diaz. 3– 84026 POSTIGLIONE (SA) - Tel. 0828 770206-07

protocollo@comunepostiglione.sa.it / PEC:
protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Postiglione intende affidare, ai sensi della normativa vigente, la Gestione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nel Cimitero Comunale di Postiglione. L'esecuzione del servizio viene affidata, nel nome, per conto e nell'interesse del Comune, alla Concessionaria che, con personale proprio, mezzi propri e a proprio rischio e pericolo vi provvederà applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente Capitolato. Il Comune di Postiglione si impegna a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione che si intende estesa anche ai successivi ampliamenti che saranno realizzati nel cimitero o in caso di costruzione di nuovi cimiteri, con diritto di privativa sulla giurisdizione territoriale del Comune.

Dimensioni del servizio			
	N° loculi complessivi	N° loculi occupati	N° luci votive contrattualizzate
	1.029	1.029	995

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'installazione degli impianti elettrici per illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nei cimiteri comunali. La ditta concessionaria si impegna a fornire, a richiesta dei concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, una o più luci accese 24 ore su 24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione periodica dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione viene aggiudicata con diritto di privativa e avrà la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dall'affidamento definitivo del servizio.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l'affidamento della Concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione in caso di individuazione di nuove modalità di gestione del servizio.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Le prestazioni oggetto dell'appalto comprendono:

- a) verifica periodica, con frequenza trimestrale, della funzionalità dei quadri di comando, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione, compreso la regolazione dei dispositivi di

accensione e spegnimento degli impianti, escluso gli oneri per la eventuale sostituzione di componenti in avaria (presentazione di preventivo e successivo incarico);

- b) verifica periodica, con frequenza annuale, dell'efficienza degli impianti di terra, con gli eventuali interventi di rimessa in ripristino delle componenti deteriorate;
- c) manutenzione apparecchiature elettroniche di accensione e spegnimento degli impianti;
- d) realizzazione e messa in opera di tutte le soluzioni proposte in sede di gara relativamente al contenimento dei consumi energetici e alle proposte migliorative per la gestione del servizio entro i tempi ivi indicati;
- e) la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, fornire l'energia elettrica solo per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le condizioni e gli obblighi specificati nel *"Contratto di allaccio e fornitura"* per gli utenti;
- f) l'osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché dei vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
- g) la cura che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc...);
- h) la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate e dei relativi portalampada qualora si rendesse necessario;
- i) l'aggiornamento di una planimetria schematica dell'impianto indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate.

Art.5 - ATTREZZATURE E MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'espletamento di tutti i servizi indicati nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà disporre di tutte le attrezzature, automezzi e materiale occorrenti.

Tutti i mezzi devono essere muniti delle dovute omologazioni.

Le attrezzature, gli automezzi ed i materiali dovranno essere mantenuti, a cura e spese dell'impresa, in stato di efficienza e funzionalità adeguati ai servizi da rendere.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare, per il tramite dei propri organi, controlli sull'efficienza dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 6 - RIPARAZIONE DEI GUASTI

La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi, con cadenza almeno mensile, per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti. Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche l'utente. Gli interventi per la riparazione dei guasti dovranno essere tempestivi e comunque eseguiti entro il termine max di 7 giorni lavorativi dalla segnalazione o dall'accertamento.

Art. 7 - OSSERVANZA DI NORME GENERALI

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore;
- c) Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- d) Decreto Ministeriale n° 81 del 09 aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- e) Legge n° 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

- f) le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- g) il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8 - VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA

La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi dall'impianto elettrico. Rimane inteso che agli utenti é vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

Art. 9 – PRESA IN CARICO IMPIANTI PRESENTI

Nel cimitero è presente un impianto di illuminazione votiva, dotato di dichiarazione di conformità a regola d'arte di cui al D.M. 22.01.2008, n. 37, costituiti da:

1. N° 3 quadri generali comando
2. N° 6 trasformatori bassa tensione 220 volt – 24 volt
3. N° 995 portalampada attacco E14 per lampade a LED
4. N° 900 lampade a LED
5. N° 9 differenziali/magnetotermici
6. Mt 700 cavo 3 x 1,5 mmq
7. Mt 250 cavo 3 x 2,5 mmq
8. Mt 250 cavo 2 x 1,5 mmq
9. Mt 150 cavo unipolare 1,5 mmq
10. Mt 800 cavo unipolare 4,0 mmq
11. Mt 700 cavo unipolare 1,5 mmq
12. Mt 300 cavo unipolare 10 mmq
13. Mt 250 cavo unipolare 16 mmq
14. Mt 100 cavo unipolare 25 mmq
15. Canaline esterne, corrugato per cavidotti, pozzetti di diramazione, ecc.

L'impianto esistente necessita di adeguamenti assommanti ad € 25.000,00 oltre IVA, come da stima dell'ufficio, consistenti in:

1. Impianto elettrico parco sx entrata così
2. Impianto elettrico parco dx entrata
3. Sistemazione area tombe parchi nuovi e nuovo ossario

La ditta affidataria provvederà al completamento ed all'adeguamento degli impianti esistenti, ed alla successiva certificazione di tutto l'impianto di lampade votive del cimitero comunale.

Art. 10 – COMPLETAMENTO E/O ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria dovrà predisporre entro 20 giorni dall'aggiudicazione provvisoria il progetto esecutivo di completamento e/o adeguamento dell'impianto elettrico che, una volta approvato dall'ente, dovrà essere realizzato nei successivi 20 giorni. In tal caso la concessione prenderà avvio quaranta giorni dopo l'aggiudicazione.

In generale, gli impianti elettrici per l'illuminazione votiva alle tombe terra, loculi, ossari e Cappelle nel cimitero comunale dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative tecniche vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

In generale, per tutti gli impianti che l'impresa dovrà realizzare, anche in ampliamento della rete esistente, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- il circuito primario dovrà essere ristrutturato tenendo presente che sarà ammessa una caduta di tensione massimo del 4%;

- dovranno essere installati trasformatori di sicurezza a norma, gli stessi dovranno essere corredati di interruttori magnetotermici con carico contenuto entro i margini di sicurezza. I trasformatori,
- con relative apparecchiature perfettamente cablate, dovranno essere inseriti in apposita cassetta protettiva in materiale plastico autoestinguente;
- la linea a 220 Volt, sarà potenziata con cavidotti a norma adatti per posa interrata;
- dovrà essere realizzato un adeguato impianto di messa a terra;
- la protezione magnetotermica delle linee di alimentazione 24V dovrà essere realizzata con interruttori magnetotermici di adeguata potenza per alimentare il numero di punti luce della stecca loculi servita;

Le connessioni dovranno avvenire esclusivamente in pozzetti interrati ed ispezionabili, adottando tutti gli accorgimenti atti a evitare cadute di tensione e surriscaldamento dei conduttori;

Al fine di garantire la durata nel tempo, tutti i cavi, dovranno essere: del tipo N1VV-K / FG7-OR per la parte 220 volt, specifici per impiantistica cimiteriale marchiati Uso Sistema Selv 24 volt – adatti per posa interrata per tutta la parte a bassissima tensione. I portalampada da utilizzare devono essere del tipo in nylon addizionato con fibra di vetro, specifico per impianti cimiteriali, in grado di garantire un sicuro contatto tra lampada e linea di alimentazione. Al fine di garantire la durata nel tempo, non è ammesso installare portalampada del tipo per impiantistica civile e previsti per un uso interno.

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti, fatto salvo il caso in cui i successivi articoli 11 e 12, passeranno di proprietà del Comune.

ART. 11 – LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI

Il concessionario dovrà attenersi, per l'effettuazione dell'illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Le lampade da installare dovranno essere fornite della potenza massima di 3 Watt, in qualsiasi quantitativo e l'intero impianto dovrà essere installato a 24 V.
- b) L'assuntore dovrà curare la esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto in cavo interrato e per la parte esterna con filocoperto nonché la manutenzione ed il funzionamento di esso, delle lampade o dei relativi sostegni, con ogni accorgimento tecnico per evitare ogni possibilità di pericolo a persone e cose.
- c) L'assuntore dovrà assumere impegni di osservare e fare osservare nei limiti della propria competenza, tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia e tenere sollevata ed indenne l'amministrazione comunale, civilmente e penalmente, da ogni responsabilità o danno che potesse derivare.
- d) L'assuntore dovrà predisporre un registro nominale con copie dei versamenti effettuati dai cittadini per le luci votive occasionali, da trasmettere in copia al Comune, unitamente alla corresponsione del corrispettivo.

Le operazioni di installazione delle luci votive occasionali dovranno essere concluse tassativamente entro il 28 Ottobre e prima della messa in funzione dello stesso dovrà essere trasmessa all'UTC da parte dell'installatore una dichiarazione di corretta installazione validato da tecnico abilitato.

Quale corrispettivo l'assuntore verserà al Comune, unitamente alla corresponsione annuale del canone, l'importo desunto dal registro dei versamenti effettuati dai cittadini per ogni punto luce occasionale installato così come offerto in sede di gara.

Art. 12 - AMPLIAMENTO DEI CIMITERI - IMPIANTI NON AMMORTIZZATI

In caso di rifacimento parziale o totale della struttura impiantistica a seguito di esumazioni o altre cause non imputabili alla concessionaria, alla Concessionaria competono gli oneri per l'esecuzione di detti lavori.

Prima di procedere alla esecuzione delle opere di cui sopra, la Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale per l'approvazione:

- a) Il progetto
- b) Il preventivo di spesa

- c) Il piano di ammortamento dell'onere passivo per il finanziamento della spesa preventivata
- d) La dimostrazione contabile preventiva dalla quale risultino i tempi occorrenti per ammortizzare l'onere economico.

L'amministrazione comunale adotterà i necessari provvedimenti atti a rideterminare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, mediante un adeguato differimento della data di scadenza della concessione, come determinato dall'art. 168 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 ovvero, in applicazione all'art. 113, comma 9 D.Lgs n° 267/2000, alla scadenza del periodo di concessione e in esito alla successiva gara di affidamento, al gestore uscente sarà dovuto dal nuovo gestore subentrante un indennizzo pari al valore degli impianti non ancora ammortizzati il cui ammontare, sarà indicato nel bando di gara.

Art. 13 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

Personale non autorizzato dalla Concessionaria, non potrà riparare l'impianto.

L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati, debbono avvertire la Ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamento dei Cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con la Concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva; a tal fine, nel capitolato che regola il *Servizio di Manutenzione e Gestione dei cimiteri comunali*, dovrà essere inserita una clausola che stabilisce il rapporto fra le due ditte per non causare danni all'impianto elettrico interrato.

Art. 14 - COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA

Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente disciplinare e con le modalità previste nel contratto di abbonamento.

Art. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovano nel recinto del Cimitero Comunale causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione.

Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi. A garanzia di quanto detto la Concessionaria dovrà presentare all'atto della stipula del Contratto una polizza di assicurazione con una compagnia assicuratrice di importanza nazionale per le Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 l'assicurazione dovrà prevedere inoltre la copertura assicurativa per la rovina di opere e impianti preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale per un massimale di € 200.000,00.

Art. 16 - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Il personale della Concessionaria può ogni giorno (se necessario anche in quelli festivi) rimanere nel recinto dei cimiteri per tutte le occorrenze inerenti la gestione dell'impianto.

Art. 17 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

Il servizio di illuminazione votiva ha una consistenza attuale complessiva di n° 1.029 punti di illuminazione votiva.

Ai fini del calcolo dell'importo presunto complessivo a base d'asta si assume la consistenza attuale di **995 luci votive** da cui discende l'importo contrattuale di **€ 149.250,00** per complessivi **anni 10 (dieci)**, pari ad **€ 14.925,00/anno** esclusa IVA derivante dall'introito dei canoni di abbonamento annuali a cui è applicata la tariffa di € 15,00 al netto dell'IVA oltre i contributi di allaccio forfettario una tantum pari ad € 20,00/€ 25,00 al netto dell'IVA.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre gli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nei successivi articoli, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in gestione e dei contributi forfettari di allaccio.

E' escluso dall'ammontare della concessione l'importo delle luci votive occasionali, non quantificabili in termini economici.

Art. 18 - CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Quale corrispettivo di Concessione l'impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della concessione, un canone annuo per ogni punto luce installato così come offerto in sede di gara. A base di gara è posto un valore minimo annuale pari al 10% (dieci per cento) sul canone di ogni punto luce. Entro il 31 dicembre di ogni anno la ditta Concessionaria dovrà provvedere alla liquidazione, per l'anno in corso, del Contributo dovuto all'Amministrazione. Il versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunziate.

Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente, ad ogni aggiornamento tariffario, applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento applicata alle tariffe di utenza.

Unitamente al canone di concessione, con la medesima cadenza temporale, l'aggiudicatario verserà al Comune l'importo relativo al contributo dovuto per le luci votive occasionali, così come offerto in sede di gara.

Art. 19 - TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n°108 del 08.10.2018 di seguito indicate:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Canone annuale di utenza per lampada | € 15,00 oltre IVA al 22% |
| 2. Contributo di allacciamento loculo e nicchia ossario | € 20,00 oltre IVA al 22 % |
| 3. Contributo di allacciamento tombe a terra e cappelle di famiglia | € 25,00 oltre IVA al 22 % |
| 4. Contributo di allacciamento lampada votiva occasionale | € 1,80 oltre IVA al 22 % |

Art. 20 - PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta appaltatrice, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. L'utente è tenuto alla piena osservanza del *"Regolamento comunale per l'erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali"*

Art. 21 - RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dal Comune di Postiglione. La Concessionaria dovrà provvedere alla formalizzazione del contratto di concessione, all'inserimento nel sistema informatico e all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro trenta giorni dalla data di versamento del diritto di allacciamento.

Art. 22 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il canone annuo di utenza e la quota di allacciamento versati dagli utenti alla Concessionaria, potranno essere aggiornati in base all'aumento calcolato dall'ISTAT (indice nazionale prezzi al consumo), a partire dallo scadere del secondo anno di concessione e con successiva cadenza annuale, previa richiesta scritta della Concessionaria, entro il 30 novembre di ogni anno a

valere per l'anno successivo. Il contributo annuale devoluto all'Amministrazione comunale verrà automaticamente aggiornato sulla base di detto aumento.

Art. 23 - GESTIONE CONTRATTI E SOFTWARE LUCI VOTIVE

Il Concessionario mette a disposizione il software di gestione delle luci votive in modalità remota, mediante collegamento internet con IP statico, con possibilità di eseguire la bollettazione direttamente dal software.

In fase di avvio del servizio sarà onere dell'appaltatore procedere con l'inserimento dei dati relativi ai concessionari partendo da un data base cartaceo fornito dal Comune di Postiglione ed aggiornato con i contratti derivanti dalla ricontrattualizzazione di quelli in essere e da quelli di nuova sottoscrizione.

Le concessioni andranno tutte ricontrattualizzate mediante:

- contatti con i familiari dei defunti per verificare la volontà di continuare/fare nuovi allacci delle luci votive (possibilità di consultazione dei dati anagrafici dei residenti)
- sottoscrizione di un nuovo contratto da parte dei familiari dei defunti;
- inserimento nel software di gestione delle luci votive dei dati relativi ai concessionari.

Il servizio comprende la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe predeterminate.

In fase di avvio del servizio e fino al completamento delle operazioni di ricontrattualizzazione, il comune concede la possibilità di utilizzare l'archivio informatico dell'anagrafe comunale e di svolgere le pratiche con l'utenza presso gli uffici comunali di Postiglione e di Ceparana in giorni e orari da concordare con l'Amministrazione.

Il software di gestione dovrà essere aggiornato una prima volta entro 60 gg dal termine delle procedure di ricontrattualizzazione delle utenze e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.

Art. 24 - RISCOSSIONE DEI CANONI

La Concessionaria, per il versamento da parte degli utenti del servizio, dovrà mettere a disposizione ogni utile forma di pagamento anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Per la riscossione dei canoni di abbonamento ed i contributi forfettari di cui all'art. 17 dovrà fare uso di bollettari la cui forma dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio o gli uffici comunali competenti e contenere, comunque, le informazioni previste dal richiamato art. 5 del D.Lgs. 82/2005.

Art. 25 - SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all'osservanza delle misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18, commi 1 gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, commi 2, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del decreto legislativo n.81 del 2008 qualora previsto.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 96 all'allegato XIII dello stesso decreto legislativo.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta concessionaria.

Art. 27 - FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI

Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della ditta concessionaria. In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (Es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai responsabili previa comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali Comunale.

Art. 28 - COOPERAZIONE CON IL COMUNE E CON ALTRE DITTE

La ditta Concessionaria dovrà collaborare con la ditta appaltatrice del servizio di seppellimento salme e manutenzione e non dovrà lordare e/o recare danni ai viali e alle lapidi. La Ditta concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva nel caso di costruzione di nuovi loculi, ossari o ampliamenti di cimiteri dovrà collaborare con il Comune e redigere capitolati e tavole grafiche riguardanti i nuovi impianti. Nel DUVRI allegato al contratto che regola il *Servizio di Manutenzione e Gestione dei cimiteri comunali*, si dovranno prevedere apposite clausole che regolino il rapporto fra le due ditte al fine di evitare interferenze rischiose.

Art. 29 - COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'

La Concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare) che dovrà curare i rapporti fra la Concessionaria e il Comune Concedente e il responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto la Concessionaria dovrà comunicare il nominativo del coordinatore/responsabile e i giorni e orari di apertura dell'ufficio.

La concessionaria dovrà apporre in bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo email, il luogo e gli orari di ricevimento del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti lampade spente) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

A tal fine, qualora la sede del Concessionario non sia nel comune di Postiglione, dovrà essere aperto uno sportello nel territorio comunale con presenza di un operatore almeno 1 giorno alla settimana, min. 4 ore di cui 2 al pomeriggio.

Art. 30 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti del contratto la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Residenza Municipale.

Art. 31 - PERSONALE DI SERVIZIO

La ditta concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

Art. 32 - RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La ditta concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

Art. 33 - DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA

E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. E' vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

Art. 34 - ACCESSO AI CIMITERI

L'Amministrazione Comunale autorizza la ditta concessionaria al libero accesso ai cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto civile dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi lasciando il cimitero nelle condizioni più decorose possibili. L'Amministrazione Comunale autorizza inoltre, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti. Nel caso di opere in spazi particolari (zone occupate da tombe private e di famiglia, zone non ancora occupate e promiscue) la Concessionaria concorderà con l'Ufficio Lavori Pubblici e il titolare della Concessione cimiteriale, l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente ammissibile. In caso di incertezze di qualsiasi genere, dovranno essere contattati l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 35 - LAVORI NON COMPRESI NELLA CONCESSIONE

Non sono comprese nell'allacciamento le spese per i casi di forniture o modifiche ai fanalini, pulizie o accessori di ricambio o di abbellimento oppure la sostituzione degli stessi. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente.

Art. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale. Gli impianti dovranno essere interamente eseguiti dall'impresa con personale proprio.

Qualora la cessione fosse autorizzata, la nuova concessionaria dovrà assumersi per intero gli obblighi derivanti dal presente contratto, mentre rimarrà vincolata verso il Comune la vecchia Concessionaria per i danni che eventualmente dovessero derivare per effetto della cessione, restando il Comune estraneo a qualsiasi divergenza fra la Concessionaria e la sub-Concessionaria.

Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.

Art. 37 - INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Postiglione provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R o PEC. La Concessionaria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) euro 50,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) euro 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato completato l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro 30 giorni dal perfezionamento della richiesta di allaccio, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento comunicate al momento della sottoscrizione della richiesta;
- c) euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;
- d) euro 10,00 per ogni lampada spenta o non riattivata entro 7 giorni lavorativi dalla segnalazione ed € 2 per ogni giorno di ulteriore ritardo;
- e) euro 150,00 riferito ad ogni mancata azione di segnalazione e protezione da adottare nel corso dell'esecuzione di lavori e che possono determinare pericolo per addetti o cittadini;
- f) euro 150,00 per ogni fatto di comportamento scorretto e discriminatorio verso gli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione, fatta salva l'azione che potrà essere intrapresa dall'utente medesimo ed alla quale risponde la Concessionaria.

Art. 38 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento della Concessionaria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1. mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso all'Ente degli impianti di illuminazione votiva esistenti, descritti all'art. 9 del presente capitolato d'onere;
2. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
3. in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;

4. mancato pagamento del canone di cui all'art.16 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita dal citato art.15;
5. non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art.41 del presente capitolato;
6. grave ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
7. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
8. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
9. in caso di cessione o sub-concessione di contratto non autorizzato dal Comune;
10. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
11. in caso di mancata attivazione dello sportello operativo da istituire ai sensi dell'art 27 del presente capitolato.

Art. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI DEL COMUNE CONCEDENTE

La Concessionaria riconosce al Comune il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti: qualità, puntualità, accuratezza, regolarità, manutenzione.

Tutti gli interventi relativi alle prestazioni sugli impianti dovranno essere sistematicamente riportati, a cura della Concessionaria, in apposite check-list le quali dovranno essere conservate presso il complesso cimiteriale, al fine dei controlli di qualità, puntualità e regolarità di cui sopra.

In caso siano riscontrati inadempimenti, si procederà come previsto agli artt. 35 e 36. Il Comune di Postiglione controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato,
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia,
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

A richiesta del Comune Concedente, la Concessionaria dovrà presentarsi, senza compenso, a tutti i controlli sui lavori. E' inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 40 - SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Saranno a totale carico della ditta concessionaria, le spese relative alla costruzione degli impianti e alla loro manutenzione ordinaria, nonché le spese inerenti il contratto.

Resta a carico della Concedente il costo per la fornitura di energia elettrica.

Art. 41 - SPESE ED ONERI FISCALI

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti la Concessione, nessuna esclusa. Per norma dell'Ufficio del Registro si chiede la registrazione a tassa fissa, trattandosi di negozio soggetto a I.V.A.

Art. 42 - ONERI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della Concessionaria.

Art. 43 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Concessionaria costituisce cauzione definitiva nella misura stabilita dallo stesso art. 103.

Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione definitiva tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi della Concessionaria, per pagamento di eventuali penalità comminate, il

rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della Concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato, per danno o altro imputabili alla stessa Concessionaria. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, la Concessionaria è obbligata nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la risoluzione del contratto.

A garanzia degli obblighi assunti per l'acquisizione dell'impianto esistente, in aggiunta alle altre previste dal bando di gara, sarà costituita cauzione per l'intera durata del rimborso

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 44 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipula del contratto di Concessione del servizio avverrà in forma pubblica Amministrativa in modalità elettronica, con firma digitale delle parti, nei termini di legge.

E' facoltà dell'Amministrazione Committente procedere alla consegna del servizio nelle more di perfezionamento del Contratto.

Sono allegati al contratto:

- il presente capitolato d'oneri e prestazionale e relativi allegati;
- la cauzione definitiva che dovrà essere prestata mediante garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016;
- le coperture assicurative di cui all'art.13.

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla stipula del contratto.

Art. 45 - CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa o in dipendenza o per l'osservanza o per l'interpretazione e l'esecuzione del presente disciplinare, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con foro competente quello di Salerno, con esclusione dell'arbitrato.

Art. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che della Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

Art. 47 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La Concessionaria si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici che amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Capitolato.

Si precisa che il Comune Concedente dichiara la propria intenzione di disfarsi dei rifiuti trattati nel presente articolo nel momento in cui questi vengono raccolti dalla Concessionaria che avrà in carico la classificazione del rifiuto.

Art. 48 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Art. 49 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

IL CONCEDENTE

LA CONCESSIONARIA